



# **COMUNE DI CAMPAGNA**

**(Provincia di Salerno)**

## **Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma**

**(adottato ai sensi dell'art.3 comma 56 della Legge 24 dicembre 2007, così come sostituito dall'art.46 comma 3 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, in Legge 06 agosto 2008 n.133)**

**Approvato con delibera di G.C. N.180 del 01/10/2008**

**INDICE**

Art. 1 – Contenuto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 – Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 3 – Ammissibilità degli incarichi	pag. 3
Art. 4 – Esclusioni	pag. 4
Art. 5 – Programma annuale	pag. 4
Art. 6 – Limiti di spesa	pag. 4
Art. 7 – Selezione degli esperti mediante procedure comparative	pag. 4
Art. 8 – Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative	pag. 5
Art. 9 – Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa	pag. 6
Art. 10- Verifica esecuzione e buon esito incarico ed erogazione compenso	pag. 6
Art. 11- Regime particolare per i contratti collaborazione coordinata e continuativa	pag. 7
Art. 12– Estinzione del contratto	pag. 7
Art. 13– Pubblicazione degli incarichi	pag. 8
Art. 14– Consulenze e incarichi di studio	pag. 8
Art. 15- Sanzioni	pag. 9
Art. 16 –Disposizioni finali	pag. 9
Allegato A - Schema tipo di determinazione conferimento incarico	pag.10
Allegato B - Schema tipo di disciplinare d'incarico	pag.12

oooooooooooo

### **Art. 1 – Contenuto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento rientra nella disciplina dell'ordinamento sugli uffici e sui servizi di cui all'art.89 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, definisce e disciplina, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i criteri, le modalità e i limiti per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione.
2. Il presente Regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n.38 del 17/07/2008.

### **Art. 2 – Oggetto del Regolamento**

1. Ai fini del presente Regolamento per contratti di lavoro autonomo si intendono:
  - a) **gli incarichi di prestazione occasionale**  
rapporti di lavoro autonomo che si concretano in una prestazione d'opera o nel raggiungimento di un risultato aventi il carattere della occasionalità;
  - b) **gli incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.)**  
rapporti di lavoro autonomo, finalizzati alla produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente, aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento da parte del Responsabile dell'Area, che ne definisce in dettaglio il contenuto e ne controlla lo svolgimento, a contenuto prevalentemente personale, con carattere non subordinato, prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto.

### **Art. 3 – Ammissibilità degli incarichi**

1. Il ricorso a incarichi di collaborazione autonoma può essere disposto solo in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento ai comuni, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del comune;
  - b) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata. A tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea magistrale o titolo equivalente ed eventualmente anche particolari specializzazioni e/o abilitazioni. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in casi di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi e con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
  - c) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
  - d) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
  - e) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui agli artt.7 e 8 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal successivo art.9;
  - f) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il collaboratore e l'Ente;
  - g) l'attribuzione degli incarichi è subordinata alla disponibilità finanziaria e alla dimostrazione della ricorrenza delle condizioni sopra descritte attestata dal responsabile proponente.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo qualora venga documentata, previa espressa ricognizione da parte del competente Responsabile dell'Area, l'impossibilità oggettiva di utilizzare personale dipendente dell'Ente.

#### **Art. 4 – Esclusioni**

1. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti:
  - a) per prestazioni professionali consistenti nella resa dei servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate quali ad esempio l'attività relativa a rilievi topografici, frazionamenti di terreni, accatastamenti di immobili di proprietà del Comune, nonché per la rilevazione e valutazione dei beni comunali relativa all'inventariazione, visure e trascrizione di diritti reali;
  - b) per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione, ivi comprese le consulenze tecniche di parte;
  - c) per perizie giurate di stima sul valore di immobili in ogni procedura amministrativa o giurisdizionale in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi;
  - d) per i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
  - e) per gli affidamenti di incarichi di personale in staff agli organi di direzione politica ai sensi dell'art.90 del Decreto Legislativo 18/08/ 2000, n.267.
2. Il presente regolamento non si applica alle materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i.ed in particolare ai servizi elencati negli allegati IIA e IIB del medesimo Decreto Legislativo.

#### **Art.5 – Programma Annuale**

1. Il Consiglio approva, con apposita deliberazione, il programma degli incarichi di collaborazione autonoma di cui all'art.2, annualmente, nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione, fissando il tetto di spesa annua.
2. Il programma può essere integrato o modificato, nel corso dell'anno, in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.
3. Il programma si compone di schede di individuazione dei fabbisogni di professionalità esterne per l'anno di riferimento e dovrà evidenziare il rispetto del limite di spesa complessiva annua;
4. Le schede, predisposte dal competente Responsabile dell'Area, componenti il programma, dovranno indicare, per ciascuno degli incarichi di cui si prevede l'attivazione:
  - a) la professionalità richiesta;
  - b) la tipologia dell'incarico;
  - c) le motivazioni e le finalità del ricorso all'incarico esterno;
  - d) la spesa prevista;
  - e) la durata prevista.

#### **Art.6 – Limiti di spesa**

1. Per ciascun anno finanziario il limite massimo di spesa per gli incarichi di collaborazione autonoma è stabilito nel bilancio di previsione, in sede di approvazione del programma di cui all'art.5.

#### **Art.7 – Selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. Gli incarichi sono conferiti mediante procedure di selezione attraverso comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo

colloquio con i candidati. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.

2. L'avviso di selezione, da pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente, per quindici giorni consecutivi, con un minimo di dieci giorni in caso di urgenza, deve contenere:

- a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta in relazione al programma di attività e al progetto specifico;
- b) i titoli, i requisiti professionali e le eventuali esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
- c) la richiesta di un'eventuale proposta operativa;
- d) la richiesta della proposta economica relativa all'incarico;
- e) criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti professionali;
- f) il tipo di rapporto per l'espletamento dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- g) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- h) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

#### **Art.8 – Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. Il competente Responsabile dell'Area procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, la proposta operativa e la proposta economica illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni riportate nell'avviso di selezione.

2. Per la valutazione dei curricula, il Responsabile dell'Area può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da funzionari, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

3. I titoli valutabili devono fare riferimento alle seguenti categorie: titoli professionali e culturali; esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati. Riguardo a quest'ultima categoria, la graduazione dei punteggi attribuibili per la valutazione dei titoli, riportati nell'avviso pubblico di cui al precedente articolo 7, tiene conto, nell'ordine (decrescente):

- a) dell'esperienza specifica acquisita in progetti o programmi analoghi a quello oggetto dell'incarico;
- b) dell'esperienza generale in attività afferenti o similari a quelle da realizzare;
- c) dell'insieme di esperienze professionali e formative complessivamente realizzate dal potenziale collaboratore.

4. Con riferimento all'eventuale proposta operativa richiesta sarà valutata, oltre alla congruenza con gli obiettivi dell'Amministrazione, anche la tempistica di realizzazione dell'attività professionale. Quanto alla proposta economica sarà valutato il compenso professionale offerto con riferimento a quello proposto dall'Amministrazione.

5. L'incidenza della valutazione della proposta economica non potrà superare il 40% della valutazione complessiva.

6. All'esito della valutazione è stilata una graduatoria secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del competente Responsabile dell'Area.

7. Il candidato favorevolmente selezionato deve sottoscrivere il disciplinare d'incarico di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, il cui schema è approvato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Area.

#### **Art.9 – Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa**

1. In deroga alla procedura di selezione prevista nei precedenti articoli, il Responsabile dell'Area competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art.8, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in casi di particolare urgenza, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) quando l'incarico sia da attribuire a professionalità di chiara e/o riconosciuta fama;
- e) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso. In tal caso le attività complementari possono essere affidate, senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;

2. L'elencazione di cui al comma precedente è tassativa.

#### **Art. 10 – Verifica esecuzione e buon esito incarico ed erogazione compenso**

1. Il Responsabile dell'Area competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di disciplinare, formulato sulla base dello schema tipo allegato e inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato, la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa.

2. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. La sua corresponsione avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

3. Il Responsabile dell'Area verifica il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati attesi e secondo i termini contrattuali.

4. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non soddisfacenti il Responsabile dell'Area può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
5. Il compenso viene erogato, nel rispetto della normativa fiscale, assistenziale e previdenziale vigente, a seguito di accertamento da parte del Responsabile dell'Area.
6. Al termine della prestazione il prestatore è tenuto a presentare al Responsabile dell'Area una relazione finale sul lavoro svolto.
7. Il Responsabile dell'Area trasmetterà al Sindaco e al N.I.V. una relazione finale in ordine al conseguimento degli obiettivi previsti nell'atto di formalizzazione dell'incarico.

**Art. 11 – Regime particolare per i contratti  
di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.)**

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.409, punto n.3, del codice di procedura civile, nel rispetto della disciplina recata dal presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile dell'Area competente. E' esclusa la possibilità di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile dell'Area competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso la sede dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Responsabile dell'Area competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali.
5. L'Amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
6. I diritti e i doveri dell'Amministrazione e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla Determinazione del Responsabile dell'Area e dal Disciplinare d'incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi tipo, come da allegati.

**Art. 12 – Estinzione del contratto**

1. Il contratto si estingue per scadenza del termine.
2. L'Ente ed il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa. Il mancato preavviso determina la

corresponsione di un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per uguale periodo.

3. Il contratto è risolto unilateralmente dal comune, prima del termine, nei seguenti casi:

- a) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali;
- b) per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- c) per il sopraggiungere di cause che determinano in capo al collaboratore l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

4. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto, ai sensi dell'art.1456 Codice civile, nel caso in cui il collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto d'interesse con l'Ente committente.

#### **Art. 13 – Pubblicazione degli incarichi**

1. I Responsabili delle Aree curano la tempestiva pubblicazione sul sito internet del Comune delle determinazioni concernenti gli incarichi disciplinati dal presente regolamento.

2. L'Amministrazione, tramite il Direttore Generale, trasmette con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica gli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.

3. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

#### **Art. 14 – Consulenze e incarichi di studio**

1. Per gli incarichi di studio e di consulenza, nell'ambito dei rapporti di collaborazione autonoma disciplinati dal presente regolamento, devono essere rispettate le disposizioni dei seguenti commi.

2. Per le finalità del presente articolo si definiscono:

- a) **Incarichi di studio:** attività di assistenza tecnico-specialistica di approfondimento con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
- b) **Consulenze:** incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più questioni proposte dall'ente agli esperti (quali ad esempio le consulenze legali al di fuori del patrocinio del Comune in sede processuale).

3. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito internet del Comune (articolo 3 comma 18 della legge n.244/2007).

4. Gli atti di spesa relativi ad affidamenti di incarichi per studi e consulenze, conferiti a soggetti estranei all'ente e di importo superiore ad €.5.000,00 devono essere trasmessi, dai competenti Responsabili di Area che hanno conferito l'incarico, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione (articolo 1 comma 173 della Legge n.266/2005).

**Art. 15 – Sanzioni**

1. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce e determina responsabilità erariale.
2. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile dell'Area che ha stipulato il contratto.
3. In generale, l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

**Art. 16 – Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento è parte del sistema regolamentare relativo all'Ordinamento degli uffici e dei servizi. La sua adozione abroga e sostituisce, nella materia, ogni disposizione adottata in precedenza, ancorché non espressamente richiamata.
2. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione ai sensi dell'art.3 comma 57 della Legge 24/12/2007, n.244 (Legge Finanziaria 2008).
3. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

**ALLEGATO A****Schema tipo di determinazione conferimento incarico****PREMESSO:**

**-CHE** questo Comune deve.....(descrivere l'obiettivo specifico che il Comune intende raggiungere);

**-CHE** tale attività è prevista nel programma approvato dal Consiglio Comunale (citare gli estremi dell'atto consiliare);

**-CHE**, al fine di raggiungere il predetto obiettivo, si rende necessario ....(descrivere l'attività specifica destinata a costituire oggetto dell'incarico);

**-CHE** al fine di conseguire l'obiettivo entro i termini fissati nei programmi di questa Amministrazione, si rende necessario, per i motivi predetti, attribuire in particolare un incarico di collaborazione esterna, avente ad oggetto specifica attività di collaborazione esterna, consistente nel ... (descrivere l'oggetto dell'incarico, che non deve consistere in attività generica);

**RILEVATO** che l'incarico di cui trattasi si caratterizza dai seguenti elementi essenziali:

-contenuto: .....(il contenuto deve avere carattere di specificità e determinatezza);

-durata: .....(la durata deve essere determinata e proporzionata all'obiettivo da conseguire);

-corrispettivo e criteri di liquidazione del medesimo: .... (evidenziare la proporzionalità/congruità del corrispettivo, rispetto all'attività oggetto dell'incarico e all'utilità conseguita dall'amministrazione);

-.....(ecc.);

**-CHE**, tuttavia, la struttura burocratica di questo ente non è in grado assolvere alla predetta attività, in quanto l'espletamento della medesima presuppone conoscenza ed esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente, non reperibili nell'attuale assetto dell'apparato amministrativo;

**oppure:**

**-CHE** nell'organico di questo ente sussiste figura professionale.... (descrivere la figura presente), idonea all'espletamento dei compiti rientranti nell'oggetto dell'incarico ma attualmente non in grado di assolvere alla predetta funzione, in quanto..... (motivare dettagliatamente in ordine alle circostanze, di carattere straordinario ed oggettivo, che non consentono di avvalersi del personale dipendente astrattamente idoneo);

**-CHE** al termine della procedura comparativa prevista dall'art.8 del regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma si è provveduto ad individuare il sig. ...., nato a.....il.....e residente a.....in Via.....n. ...., esperto di provata competenza, come risulta da curriculum acquisito in atti al n. ....di Protocollo, in data.....,

**oppure**

abilitato all'esercizio della professione, in quanto iscritto all'ordine dei.....  
di.....al n. ...., come risulta da documentazione in atti di questo  
ente;

**VISTO** l'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo n.165/2001;

**DETERMINA**

- 1) **Di affidare**, per i motivi esposti in premessa, l'incarico di.....  
a.....per l'importo lordo di euro.....;
- 2) **Di impegnare**, conseguentemente , la somma complessiva indicata al precedente  
punto del dispositivo imputandola ai seguenti Capitoli di bilancio corrente esercizio, che  
presentano sufficiente disponibilità.....;
- 3) **Di approvare** lo schema di disciplinare allegato alla presente sub A), a far parte  
integrante e sostanziale della presente determinazione, contenente le clausole  
regolanti il rapporto contrattuale;
- 4) **Di provvedere** alla pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto  
dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune **(nell'ipotesi di  
incarico di consulenza o studio aggiungere), dando atto che l'efficacia del  
contratto decorre dalla data di pubblicazione;**
- 5) **(Nell'ipotesi di incarico di consulenza o studio di importo superiore a €5.000,00)**  
**Di trasmettere** copia del presente atto di affidamento di incarico alla sezione regionale  
di controllo della Corte dei Conti.

**ALLEGATO B****Schema tipo di disciplinare d'incarico****DISCIPLINARE PER CONFERIMENTO DI INCARICO per**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ in Campagna, con la presente scrittura privata non autenticata,

**TRA**

Il Comune di Campagna, con sede in Campagna (Prov. Salerno) al Largo della Memoria, Codice Fiscale del Comune 82001170651, Partita I.V.A. 00775910656, che in seguito per brevità, sarà denominato "Comune", in questo atto rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_ del Comune di Campagna, che qui stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, ai sensi dell'art.107 del Decreto Legislativo;

**E**

Il signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_, in seguito chiamato per brevità "professionista incaricato".

Tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:

**ART.1 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO**

Il Comune affida al professionista incaricato, che accetta, l'incarico di \_\_\_\_\_.

**ART. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO**

L'attività, oggetto dell'incarico, comprende \_\_\_\_\_.

**ART. 3 – DURATA**

L'incarico ha una durata di \_\_\_\_\_ a far data dalla sottoscrizione del presente atto, **Ovvero** l'incarico si svolgerà secondo la seguente tempistica:

**ART. 4 – COMPENSI**

Il corrispettivo per l'attività in oggetto ammonta a Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) oltre I.V.A. e oneri di legge per un totale di Euro \_\_\_\_\_ da liquidarsi, dietro presentazione di regolare fattura, a completamento dell'incarico (*specificare le modalità di pagamento in ordine alla tipologia d'incarico*)

#### **ART. 5 – PENALITÀ – REVOCA DELL'INCARICO**

La sospensione o l'interruzione dell'incarico, per decisione del Comune, prima della scadenza del contratto, senza colpe per il professionista incaricato, comporta una corresponsione dell'onorario proporzionale al lavoro già eseguito, senza nessuna maggiorazione. Nel caso di impedimento o ritardo, oltre i tempi di cui all'art.3 e concordati con il responsabile del procedimento, salvo giustificati impedimenti, l'Amministrazione Comunale applicherà una sanzione nella misura di \_\_\_\_\_ (*da definire a seconda della tipologia dell'incarico*) e qualora il ritardo negli adempimenti superi i \_\_\_\_\_ gg., l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere alla revoca dell'incarico senza la corresponsione di alcun compenso o indennità.

#### **ART. 6 – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia inerente al presente atto che dovesse insorgere, le parti dichiarano e concordano di adire l'Autorità giudiziaria del Foro di \_\_\_\_\_

#### **ART. 7 – SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA**

Sono a carico del professionista incaricato le spese di bollo della presente scrittura privata, redatta in duplice copia originale. Trattandosi di prestazioni di servizio soggette all'Iva la presente verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n.131.

#### **ART. 8 – DOMICILIO**

Per quanto concerne l'incarico conferitogli, il professionista incaricato elegge domicilio  
.....

Letto confermato e sottoscritto

Il responsabile dell'Area

\_\_\_\_\_

Il professionista incaricato

\_\_\_\_\_